

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

SERVIZIO 4 – INTERNAZIONALIZZAZIONE , ATTIVITÀ PROMOZIONALI E PRINT

P.O. FESR 2014/2020

AZIONE 3.4.2

CIRCOLARE N. 2/2021

FAQ DEL 10/05/2021

QUESITO N. 1 – Social media, rendicontazione attività

Data l'oggettiva impossibilità di ottenere da parte di queste aziende (Facebook, Twitter, etc.) operanti nel settore dei social media a livello globale, fatture quietanzate e specifiche diciture in fattura così come ogni tipo di eventuale liberatoria, si chiede se siano accettabili:

- le fatture o ricevute di pagamento prodotte dal social network accompagnate dalla prova di pagamento;
- la prova grafica e/o video dell'attività svolta;
- il report sui risultati relativi al target raggiunto in termini qualitativi e quantitativi.

RISPOSTA N. 1

SI, sono accettabili ai fini della rendicontazione della spesa e dell'attività realizzata sui social media :

- le fatture o i documenti contabili, aventi valore probatorio equivalente, emesse dalle aziende a condizione che descrivano con chiarezza l'oggetto della fornitura del servizio erogato, unitamente ai giustificativi di pagamento
 - la presentazione della prova grafica e/o video dell'attività svolta;
 - il report sui risultati relativi al target raggiunto in termini qualitativi e quantitativi

A condizione che in fase di rendicontazione il beneficiario produca anche una DSAN (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) con la quale si dichiara per l'azienda di riferimento l'oggettiva impossibilità di ottenere fatture quietanzate, specifiche diciture e liberatorie (come da allegata DSAN).

QUESITO N. 2 – Pubblicazioni sponsorizzate ed apposizione del logo P.O. FESR

Per quel che riguarda l'apposizione del logo del P.O. FESR SICILIA, come da vostro protocollo 9446 del 10/07/2019, si chiede dove questo debba essere apposto, se sul profilo Facebook/Instagram dell'azienda, oppure direttamente sulla grafica sponsorizzata.

RISPOSTA N. 2

Il logo P.O. FESR SICILIA 201/2020 – AZIONE 3.4.2 va riportato sulla grafica sponsorizzata. Si richiama inoltre l'attenzione sulla corretta applicazione ed interpretazione dei Regg. U.E.

1303/2013 allegato XII e 821/2014 in materia di pubblicità ed informazione e sulle linee guida per le azioni di informazione e comunicazione dei beneficiari del P.O. FESR SICILIA 2014/2020. L'Unione Europea pone grande attenzione alla comunicazione dalla quale deve emergere con forza il ruolo ed il sostegno finanziario dell'Istituzione Comunitaria allo sviluppo della competitività delle imprese.

QUESITO N. 3 - Rendicontazione attività effettuate sui Social media attraverso Influencer stranieri

Per quel che concerne le attività degli Influencer, figure ormai richiestissime nel mondo dei social media, che utilizzano i loro numerosi followers per pubblicare post, foto o video di grande impetto promozionale si pongono le stesse problematiche di cui al quesito n. 1 in relazione alla rendicontazione. Si chiede se siano accettabili:

- le fatture o ricevute di pagamento prodotte dal social network accompagnate dalla prova di pagamento;
 - la prova grafica e/o video dell'attività svolta;
- il report sui risultati relativi al target raggiunto in termini qualitativi e quantitativi;

RISPOSTA N. 3

SI, sono accettabili ai fini della rendicontazione della spesa e dell'attività realizzata sui social media:

- le fatture o i documenti contabili, aventi valore probatorio equivalente, emesse dalle aziende, purché descrivano con chiarezza l'oggetto della fornitura del servizio erogato unitamente ai giustificativi di pagamento;
- la presentazione della prova grafica e/o video dell'attività svolta;
 - una relazione che descriva il social media utilizzato, il settore/ambito di riferimento dell'influencer selezionato che dev'essere coerente con le finalità del progetto e con il target di riferimento e il numero di follower;
 - il report sui risultati relativi al target raggiunto in termini qualitativi e quantitativi che dovranno fare riferimento agli attuali strumenti di analisi (es. tool, strumenti dedicati, etc.)

e, a condizione che in fase di rendicontazione il beneficiario produca anche una DSAN (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) con la quale si dichiara per l'azienda di riferimento l'oggettiva impossibilità di ottenere fatture quietanzate, specifiche diciture e liberatorie (come da allegata DSAN).

QUESITO N. 4 Influencer, apposizione logo P.O. FESR

Per quel che riguarda l'apposizione del logo del P.O. FESR SICILIA, essendo attività poste in essere digitalmente da terzi, si chiede dove questo debba essere apposto, direttamente sulla grafica o sul video pubblicato dall'influencer?

RISPOSTA N. 4

Il logo P.O. FESR SICILIA 201/2020 – AZIONE 3.4.2 va riportato sulla grafica sponsorizzata. Si richiama inoltre l'attenzione sulla corretta applicazione ed interpretazione dei Regg. U.E. 1303/2013 allegato XII e 821/2014 in materia di pubblicità ed informazione e sulle linee guida per le azioni di informazione e comunicazione dei beneficiari del P.O. FESR SICILIA 2014/2020.

QUESITO N. 5 Produzione di contenuti multimediali per la promozione

Per quel che concerne la produzione dei contenuti multimediali (es. video, foto digitali etc.) fatta salva l'obbligatorietà di apporre il logo P.O. FESR nella foto o nel video, il costo di produzione del

contenuto è rendicontabile come costo promozionale all'interno del progetto di promozione?

RISPOSTA N. 5

SI

QUESITO N. 6 Promozione sui portali web esteri

Per la rendicontazione delle attività promozionali sui portali web è sufficiente far apporre sul portale web il logo P.O. FESR nella pagina relativa all'attività di promozione?

Per quel che concerne le attività di fatturazione potrebbero essere applicabili le stesse tematiche di cui al quesito n.1 in tema di diciture in fattura , quietanze e liberatorie?

RISPOSTA N. 6

Ai fini della rendicontazione della spesa e dell'attività realizzata è necessario produrre:

- le fatture o i documenti contabili, aventi valore probatorio equivalente, emesse dalle aziende purché descrivano con chiarezza l'oggetto della fornitura del servizio erogato, unitamente ai giustificativi di pagamento;

- la presentazione della prova grafica e/o video dell'attività svolta;

- il report sui risultati relativi al target raggiunto in termini qualitativi e quantitativi oltre a dare evidenza della durata dell'attività

e, a condizione che in fase di rendicontazione il beneficiario produca anche una DSAN (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) con la quale si dichiara per l'azienda di riferimento l'oggettiva impossibilità di ottenere fatture quietanzate, specifiche diciture e liberatorie (come da allegata DSAN).

QUESITO N. 7 Meeting on-line

Data la situazione pandemica molti incontri di promozione (es. incontri con i giornalisti, masterclass con influencer e/o buyers) si sono spostati su piattaforme di e-collaboration come ZOOM, Microsoft Teams, etc. Voci di spesa, come il pagamento delle quote per la partecipazione/organizzazione dell'evento on – line e la relativa spedizione dei campioni sono rendicontabili nel bando in oggetto? Se sì, come deve avvenire la rendicontazione relativa alla prova che il meeting on – line sia avvenuto?

RISPOSTA N. 7

Tutte le attività strettamente connesse e funzionali all'organizzazione e partecipazione al meeting on – line e coerenti con le finalità del progetto d'investimento sono rendicontabili come i costi di spedizione dei campioni (vedi lettera b del paragrafo 3.4. dell'Avviso “spese ammissibili” secondo puntino).

Al fine di valutare l'effettivo svolgimento dell'attività on -line, essa dovrà essere rendicontata con idonea documentazione che dovrà in primo luogo motivare la scelta della piattaforma e le sue caratteristiche tecniche in termini di servizi fruibili ed in secondo luogo certificare il giorno di svolgimento dell'evento, il numero di partecipanti (registrazioni), il profilo degli stessi nonché i tempi di collegamento alla piattaforma, i risultati conseguiti e, laddove non sussistano vincoli di privacy di natura commerciale, il link di collegamento. Sotto il profilo amministrativo alla sopra citata documentazione vanno allegati i giustificativi di spesa.

QUESITO N. 8 T.E.M. e Consulenze

Alla luce del blocco degli incontri in presenza dovuti alla pandemia si chiedono indicazioni su come vada rendicontata l'attività del T.E.M., dato che gli incontri sono effettuabili solo on – line. Si chiede, onde evitare problemi in fase di rendicontazione, di emettere delle linee guida a riguardo. Idem dicasi per le attività di consulenza di marketing.

RISPOSTA N. 8

L'attività del T.E.M. che si configura come attività consulenziale, indipendentemente dalle modalità di attuazione delle azioni, siano esse svolte in presenza che in modalità on-line, va rendicontata in

termini di ore di lavoro svolto allegando ai giustificativi di spesa e pagamento una relazione dettagliata sulle attività realizzate e gli obiettivi raggiunti (vedi punto 3 del paragrafo 3.4 dell'Avviso 3.4.2) ed il relativo TIME SHEET. Nel caso in cui l'attività consulenziale preveda l'organizzazione e la partecipazione del T.E.M o del consulente ad incontri on-line, alla sopra descritta documentazione di rendicontazione va allegata idonea documentazione dalla quale poter riscontrare il giorno, le ore di collegamento, il numero ed il profilo dei partecipanti (es. buyers, giornalisti, etc.) e del TEM o del consulente.

FAQ DEL 14/05/2021

QUESITO n. 1

La voce di spesa è un aggregato di elementi della stessa categoria. Dunque nel caso di fiere in diverse città e di diverse date, si rientrerebbe nella medesima voce di spesa e pertanto cambiare una fiera per un'altra non dovrebbe costituire variante in quanto si rimane all'interno della stessa voce di spesa. Potete meglio chiarire questo punto e soprattutto perché occorre chiedere variante quando si cambia una fiera in presenza in un paese con un'altra fiera in presenza ? Stesso discorso per il materiale pubblicitario o azioni di incoming o altro.

RISPOSTA N. 1

A tal riguardo si rimanda a quanto disposto dalla Circolare n. 2 del 26/04/2021 (prot. 18770 del 26/04/201), fattispecie n. 2 pagina 5.

QUESITO N. 2

Poichè si è in pandemia da Covid ed in emergenza fino al 31/07/2021, molte fiere ancora non hanno fissato la data di svolgimento dei loro eventi e pertanto diventa difficile programmare o richiedere variante in questa fase. Nel caso si chieda una variante all'UCO che sia sostanziale ma che non richiede l'intervento della Commissione di Valutazione, nel caso vi siano eventuali altre variazioni, potrà essere comunicata un'altra variante successivamente ?

RISPOSTA N. 2

Al fine di salvaguardare la realizzazione dei programmi di investimento le variazioni devono essere presentate entro i termini di conclusione dei rispettivi cronoprogrammi previsti e/o prorogati. Pertanto, nessuna altra variazione successiva sarà consentita.

FAQ DEL 15/05/2021

QUESITO 1

Un progetto che ha previsto in modo esplicito più di un mercato Target dove si identifica anche un'area d'interesse (es. area Target Europa) e che ha pianificato una serie di manifestazioni fieristiche di livello internazionale, a seguito della pandemia non ha la possibilità di realizzare una fiera programmata in uno dei paesi target perché annullata dagli organizzatori per ben due anni di seguito. La chiusura del progetto non permette all'azienda di partecipare all'edizione prevista per l'anno 2022 e non esiste una fiera simile nello stesso paese target che potrebbe sostituirla. In questi casi sostituire la fiera con un'altra fiera da realizzare sempre in un paese target già specificato nel progetto come viene trattata?

RISPOSTA N. 1

Il cambio del Paese Target rientra nella fattispecie n. 4 della Circolare n. 2/2021 del 26/04/2021 e pertanto sarà oggetto di preventiva rivalutazione da parte della Commissione di Valutazione.

QUESITO N. 2

Entro quanto tempo dalla presentazione della richiesta di variazioni oggetto di preventiva formale autorizzazione da parte dell'UCO, l'azienda riceve risposta?

RISPOSTA N. 2

La durata del processo d'esame della variazione richiesta dal beneficiario sarà proporzionata alla complessità della variazione richiesta ed alla completezza e chiarezza descrittiva della proposta di modifica che deve illustrare nel dettaglio le modifiche proposte per una corretta valutazione.

QUESITO N. 3

Entro quanto tempo dalla presentazione della richiesta di variazioni oggetto di preventiva rivalutazione l'azienda riceve la risposta ?

RISPOSTA N. 3

La durata del processo d'esame della variazione richiesta dal beneficiario sarà proporzionata alla complessità della variazione richiesta ed alla completezza e chiarezza descrittiva della proposta di modifica che deve illustrare nel dettaglio le modifiche proposte per una corretta valutazione.

F.TO
Il Dirigente del Servizio
Anna Gullotto